



Comune di - Commune de - Gemeinde

GRESSONEY-LA-TRINITÉ



Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal - Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A - CAP 11020 - c.f. e p.IVA 00109710079 - Tel. 0125 366137 - E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it -
Pec: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

Oggetto: Servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo per il periodo dal 01.06.2026 al 25.04.2028, eventualmente rinnovabile dal 01.06.2028 al 25.04.2030.

CAPITOLATO TECNICO

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 09.02.2026

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo, preferibilmente nel periodo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 25 aprile. Costituisce altresì oggetto dell'appalto il coordinamento tecnico operativo del complesso degli eventi e attività che si intendono realizzare, nonché la gestione della location presso la quale si svolgeranno le manifestazioni, oltre alla previsione, fornitura, gestione e/o supporto degli allestimenti tecnici.
2. I servizi di cui trattasi sono classificati con codice C.P.V.: 79952000-2 (servizi di organizzazione eventi) e il Contratto Collettiva Nazionale (CCNL) applicabile è: CCNL Terzo Settore.

Articolo 2 - Finalità

1. La stagione turistica di Gressoney-La-Trinité, con particolare riferimento a quella estiva, si caratterizza da diversi decenni per un'offerta di accoglienza turistica ai numerosi turisti, residenti e lavoratori stagionali, consistente in una serie di eventi culturali e di intrattenimento per il tempo libero, organizzati a cura dell'Amministrazione comunale.
2. In particolare, negli anni passati sono stati organizzati eventi, incontri musicali, letterari, artistici e iniziative di vario genere, che hanno animato le giornate e le serate gressonare con la cornice delle vie e piazze della località.
3. Parimenti, anche nella stagione invernale, soprattutto in concomitanza delle feste di fine anno, durante le quali si registra un notevole incremento di presenze turistiche, si rende indispensabile proporre eventi, momenti di incontro culturale e di svago in genere.
4. Uno degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire con il presente appalto, è la promozione di iniziative culturali, musicali, ludiche, sportive e ricreative, diversificando l'offerta per tipologia e per categorie di utenti a cui si rivolge.
5. Il progetto proposto dovrà pertanto essere trasformato in un programma dettagliato, articolato per sezioni tematiche e ben distribuito su tutto l'arco temporale delle diverse stagionalità turistiche, anche tenuto conto delle caratteristiche climatiche, degli spazi a disposizione e della variabilità delle attività praticabili dagli ospiti del paese. I contenuti del programma devono essere definiti sulla base:
 - degli indirizzi e degli obiettivi di politica turistica e culturale stabiliti dall'Amministrazione, anche in relazione ai flussi turistici e/o ai periodi di festività;
 - di criteri legati alle caratteristiche peculiari e oggettive degli eventi e/o spettacoli all'aperto o al coperto, ecc.;
 - di ulteriori criteri riconducibili alle caratteristiche specifiche dei singoli eventi tra cui, in primo luogo la qualità artistico-culturale dell'evento, la sua attualità, l'interesse che esso riveste per la popolazione residente e fluttuante, la sua risonanza mediatica e il suo potenziale di attrazione turistica, la sua capacità di valorizzare gli spazi e il patrimonio culturale della comunità nonché il suo tessuto associazionistico, i suoi ingredienti di creatività e originalità e quindi anche la sua capacità di veicolare un'immagine positiva e dinamica del comune.

Articolo 3 - Durata del servizio

1. Il servizio in oggetto riguarda il periodo dal 01.06.2026 al 25.04.2028 e decorre, per ciascuna annualità, preferibilmente dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° dicembre al 25 aprile. Per quanto riguarda la

prima annualità, il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo l'esecuzione anticipata.

2. L'ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto del servizio per il periodo 01.06.2028 al 25.04.2030, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023.
3. È escluso il rinnovo tacito del contratto. L'ente committente esercita la facoltà di rinnovo del contratto, per una durata prevista nel contratto originario, mediante comunicazione alla ditta aggiudicataria, da effettuarsi entro il 01.02.2028. È facoltà della ditta aggiudicataria accettare o meno il rinnovo proposto dall'ente committente, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L'assenza di riscontro nei termini indicati, equivale a diniego da parte della ditta aggiudicataria. In ogni caso l'eventuale rinnovo è disposto a insindacabile giudizio dell'ente committente, con apposito atto amministrativo.
4. Qualora il Comune intenda avvalersi della facoltà di rinnovo, il servizio deve essere espletato alle medesime condizioni economiche e contrattuali del contratto originario.
5. L'ente committente si riserva l'eventuale esecuzione anticipata e in via d'urgenza del presente servizio in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, e dell'art. 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023, nei casi ivi previsti.

Articolo 4 - Periodo e luogo di programmazione degli eventi

1. Gli eventi, per un numero minimo complessivo di n. 36, di cui n. 22 da programarsi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e almeno n. 14 dal 1° dicembre al 25 aprile, per ogni annualità contrattuale, oltre ad un eventuale (facoltativo) evento a pagamento da concordare con l'Amministrazione comunale rivolto a giovani.
2. I luoghi in cui si potranno tenere gli eventi, incontri e/o spettacoli sono costituiti in via principale dalla sala polivalente in Loc. Edelboden Superiore, dalla piazza Tache del centro paese e da eventuali altri luoghi ritenuti idonei da concordare con l'Amministrazione. Eventuali altre location che si rendessero disponibili e/o interessanti in relazione alla tipologia dell'evento proposto verranno valutate di volta in volta.
3. In caso di indisponibilità dei locali sopra citati per cause connesse all'esecuzione di lavori o interventi manutentivi, l'Aggiudicatario dovrà concordare con l'Amministrazione il luogo di svolgimento del singolo evento.

Articolo 5 - Tipologia degli eventi richiesti

1. La tipologia degli eventi proposti deve essere di varia natura, a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo, ricreativo, ecc., tenuto conto che le categorie dei destinatari dell'offerta sono molteplici.
2. Gli eventi devono pertanto essere diversificati per categorie di utenti, tenuto conto della presenza in loco sia di turisti, sia di popolazione residente, di tutte le fasce di età.
3. In particolare gli eventi proposti devono essere così strutturati:
 - Periodo estivo:
 - a) almeno n. 4 eventi letterali (almeno n. 2 nel mese di luglio e almeno n. 2 nel mese di agosto), consistenti nella presentazione di libri d'autore a tema montagna e/o narrativa, da effettuarsi in piazza Tache, a partire dalle ore 18:00, per la durata minima di 1 ora;
 - b) almeno n. 4 eventi scientifici (almeno n. 2 nel mese di luglio e almeno n. 2 nel mese di agosto), a tema astronomia, glaciologia, flora e fauna della Valle d'Aosta, da effettuarsi in piazza Tache o presso la sala comunale polivalente, a partire dalle ore 21:00, per la durata minima di 1,30 ore;
 - c) almeno n. 5 eventi cinematografici (almeno n. 2 nel mese di luglio e almeno n. 3 nel mese di agosto), a tema film montagna, da effettuarsi presso la sala comunale polivalente, a partire dalle ore 21:00, per la durata minima di 1,30 ore, preferibilmente nei giorni infrasettimanali;
 - d) almeno n. 5 animazioni ludiche per bambini (almeno n. 2 nel mese di luglio e almeno n. 3 nel mese di agosto), consistenti per esempio in: caccia al tesoro e giochi di squadra, spettacolo di marionette e/o teatrali, lettura di favole, ecc., da effettuarsi in piazza Tache o presso la sala comunale polivalente, a partire dalle ore 17:00, per la durata minima di 1,30 ore;
 - e) almeno n. 2 eventi folkloristici con il Gruppo Folkloristico Greschèney Trachtengruppe (almeno n. 1 nel mese di luglio e almeno n. 1 nel mese di agosto), consistenti in esibizioni e balli della tradizione, da effettuarsi in piazza Tache, a partire dalle ore 21:00, per la durata minima di 1,00 ora, preferibilmente nei giorni infrasettimanali;
 - f) almeno n. 1 evento festival folkloristico a cui partecipino almeno n. 3 gruppi folkloristici della Valle d'Aosta oltre al Gruppo Folkloristico Greschèney Trachtengruppe (nella prima metà del mese di

- agosto, esclusi i week-end), consistente in esibizioni con i costumi tipici, balli e canti della tradizione valdostana, da effettuarsi in piazza Tache, a partire dalle ore 21:00, per la durata minima di 1,30 ore;
- g) almeno n. 1 evento con chiaro riferimento alla tradizione alpina valdostana, in campo sportivo, musicale, teatrale, ovvero delle arti figurative, da effettuarsi in piazza Tache o presso la sala comunale polivalente, a partire dalle ore 21:00, per la durata minima di 1,30 ore;

- Periodo invernale:

- a) almeno n. 5 eventi, nel periodo natalizio, in concomitanza con i “mercatini di Natale” organizzati dal Comune, consistenti nell’allestimento della “Casa di Babbo Natale” o allestimenti legati al tema natalizio per bambini e in attività di animazione per bambini in occasione dell’Epifania, da effettuarsi in piazza Tache, a partire dalle ore 15:30, per la durata minima di 3 ore;
- b) almeno n. 5 eventi, nel periodo natalizio, in concomitanza con i “mercatini di Natale” organizzati dal Comune, consistenti nell’allietamento musicale da parte di musicisti che suonano dal vivo in piazza Tache, dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
- c) almeno n. 3 eventi musicali, di cui:
- n. 1 concerto live in occasione del Natale, con musica natalizia, da tenersi in data 24 dicembre a seguito della celebrazione della Santa Messa da effettuarsi all’aperto in piazza Tache, per la durata minima di 1,30 ore;
 - n. 1 concerto musicale con la presenza di DJ/vocalist in occasione del Capodanno, da tenersi in data 31 dicembre a partire dalle ore 23:00 fino alle ore 3:00 del 1° gennaio, da effettuarsi all’aperto in piazza Tache;
 - n. 1 concerto musicale di genere da definire con l’Amministrazione, da effettuarsi in data, orario e location da concordare;
- d) almeno n. 1 evento di animazione per bambini da svolgersi in occasione del Carnevale romano, da effettuarsi in piazza Tache o presso la sala comunale polivalente, a partire dalle ore 16:00, per la durata minima di 3,0 ore.

Articolo 6 - Organizzazione di eventi a pagamento

1. L’aggiudicatario, in aggiunta agli eventi di cui all’art. 5, ha facoltà di organizzare, previo accordo con l’Amministrazione comunale, preferibilmente nel periodo estivo, almeno n. 1 evento a pagamento per l’utenza, dedicato alla fascia di età tra i 18 e i 35 anni, senza oneri o spese a carico dell’Amministrazione comunale, utilizzando gli spazi di proprietà comunale.
2. Gli eventi a pagamento dovranno essere concordati con l’Amministrazione e l’occupazione degli spazi comunali in occasione di tali manifestazioni sarà concessa a titolo gratuito, in quanto organizzati per conto dell’Amministrazione comunale.

Articolo 7 - Caratteristiche e oneri generali del servizio

1. L’aggiudicatario è tenuto a:
 - a) elaborare, entro e non oltre la data del 1° aprile di ogni anno, fatta salva la prima annualità, il progetto della rassegna degli eventi sulla base di quanto contenuto nell’offerta tecnica e tenuto conto di quanto previsto dal presente capitolato, trasformarlo in un programma dettagliato, articolato per sezioni tematiche e ben distribuito su tutto l’arco temporale al fine di sottoporre il medesimo all’approvazione da parte del Comune. A tal fine si dà atto che l’offerta tecnica costituisce allegato al contratto e assume nei confronti del Comune un preciso obbligo contrattuale in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
 - b) progettare, entro il 15 maggio di ciascuna annualità, e gestire la campagna promozionale che comprenda anche le attività delle associazioni locali, nonché degli altri soggetti coinvolti a vario titolo, al fine di consentirne la distribuzione; tale attività dovrà essere effettuata congiuntamente all’affidatario del medesimo servizio del Comune di Gressoney-Saint-Jean, al fine di garantire una promozione congiunta degli eventi sui territori comunali;
 - c) predisporre e gestire le pratiche SIAE;
 - d) coordinare e gestire tutte le attività connesse all’attuazione del programma, comunicando tempestivamente all’Ente il materiale eventualmente occorrente;
 - e) gestire tutti gli aspetti organizzativi e tecnici, ivi compresi il servizio di allestimento, montaggio, smontaggio, facchinaggio e pulizia delle aree di svolgimento degli eventi e delle manifestazioni, prevedendo modalità di prenotazione on-line degli eventi a numero chiuso; risulta a carico dell’Ente il montaggio e lo smontaggio di eventuale palco, nonché la pulizia dei servizi igienici;

- f) collaborare con vari enti, associazioni e organismi che organizzano eventi nel contesto delle attività turistico – culturali sul territorio comunale, ivi compresa la promozione degli eventi da altri organizzati sui vari canali dedicati;
 - g) effettuare, direttamente o indirettamente, la presentazione degli eventi al pubblico, garantendo, ove necessario, la presenza di un moderatore;
 - h) gestire, in qualità di referente unico, la programmazione delle attività di cui sopra, coordinando i vari soggetti coinvolti;
 - i) presentare apposita relazione finale, comprendente la rassegna stampa e la documentazione relativa alle iniziative di promozione degli eventi, con le caratteristiche, modalità e i dettagli meglio specificati negli articoli successivi.
2. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma precedente sono posti a carico dell'aggiudicatario.
 3. In linea generale il team dell'aggiudicatario, preposto alla gestione del presente appalto, deve essere nel suo insieme e nei singoli componenti, motivato, disponibile, energico, coinvolgente. In difetto il Comune applica le sanzioni contrattuali.

Articolo 8 - Programma delle manifestazioni

1. L'aggiudicatario è tenuto a elaborare, entro i termini che saranno fissati dal Comune e comunque entro e non oltre la data del 1° aprile di ogni anno, il progetto degli eventi, edizioni 2026 e 2027, eventualmente rinnovabili per l'edizione successiva, nonché i progetti degli eventi invernali, che potranno essere concordati anche in tempi successivi e comunque entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, sulla base di quanto contenuto nell'offerta tecnica e tenuto conto di quanto previsto dal presente capitolato, trasformarlo in un programma dettagliato, articolato per sezioni tematiche e ben distribuito su tutto l'arco temporale.
2. Al programma deve essere allegata apposita e idonea documentazione a dimostrazione della fattibilità del medesimo, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia di contratti, pre-contratti, atti di impegno tra le parti, ecc.
3. L'attuazione del programma è subordinata alla formale approvazione da parte dell'organo comunale competente; la stesura del programma dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione degli uffici comunali per concordare il contenuto definitivo dello stesso, che dovrà essere trasmesso formalmente all'ufficio protocollo dell'ente.
4. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere modifiche, rettifiche, spostamento di date, sostituzione di artisti, ecc. con istanza motivata e fornendo all'aggiudicatario tutti gli elementi utili per procedere alle modifiche, a condizione che le medesime non varino l'importo contrattuale.
5. Le modifiche sono apportate e concordate in contraddittorio tra le parti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Campagna promozionale

1. L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'intera campagna promozionale degli eventi, dalla progettazione sino alla divulgazione delle informazioni. In particolare è tenuto a:
 - predisporre, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'affidatario del servizio del Comune di Gressoney-Saint-Jean, la documentazione informativa e comunicativa degli eventi (locandine, brochure, materiale multimediale);
 - gestire la comunicazione pre-evento, mediante la predisposizione settimanale di comunicati specifici e dettagliati da concordare previamente con l'Amministrazione comunale;
 - aggiornare e inserire la comunicazione pre-evento sui monitor stradali installati sul territorio;
 - fornire tutto quanto necessario per aggiornare la sezione "turismo ed eventi" del sito istituzionale e la comunicazione sul canale whatsapp del Comune di Gressoney-La-Trinité, in collaborazione con il Consorzio Turistico e altri collaboratori e/o dipendenti dell'Amministrazione comunale;
 - comunicare gli eventi in ambito turistico, culturale, sportivo, ricreativo ecc. programmati al Consorzio Turistico Gressoney Monterosa, ai Comuni della Valle del Lys, nonché all'Office du Tourisme di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Pont-Saint-Martin e Aosta;
 - valutare, gestire e coordinare le presenze pubblicitarie sui media regionali e nazionali quali riviste, radio, TV, social network quali, ad esempio, Facebook, Twitter, Instagram, ecc., adeguandosi alle tecnologie del momento, e attuare campagne specifiche per gli eventi più rilevanti.
2. Il programma degli eventi deve essere divulgato obbligatoriamente sul territorio dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, presso le strutture ricettive e gli esercizi pubblici e commerciali.

Specifiche locandine devono essere realizzate per i singoli eventi nei casi da concordarsi con l'Amministrazione comunale.

3. Tutto il materiale informativo e pubblicitario deve essere prodotto in formato digitale e cartaceo solo ove richiesto dall'ente.
4. Prima della divulgazione, il materiale pubblicitario deve essere approvato dall'Ente e/o dall'Assessore comunale delegato. Tutte le forme cartacee e non del materiale informativo devono presentare il logo dell'ente ed eventualmente quello di altri enti o pubbliche amministrazioni patrocinanti l'evento.
5. Il programma degli eventi estivi dovrà essere realizzato in forma cartacea, in collaborazione con il Comune di Gressoney-Saint-Jean, al fine di predisporre un programma unico e integrato tra le due località.
6. In particolare, per gli eventi del periodo estivo si dovranno realizzare:
 - una brochure/libretto riepilogativa, in collaborazione l'operatore affidatario del Comune di Gressoney-Saint-Jean dovrà avere le seguenti dimensioni: libretto chiuso 15x15 cm, nel numero minimo di 500 copie;
 - una locandina generale per la stagione estiva da consegnare al Comune per la distribuzione alle attività presenti sul territorio, in formato A3, a colori, nel numero minimo di 30 copie;
 - un pannello per la stagione estiva, a colori, in formato 60x200 cm, in materiale D-bond o forex, per n. 3 totem da posizionare in piazza Tache, il loc. Edelboden Superiore all'ingresso della sala polivalente e in loc. Staffal.
7. Per gli eventi del periodo invernale si dovranno realizzare locandine specifiche per ciascun evento, in solo formato digitale, a colori.
8. Il servizio promozionale deve assicurare la massima visibilità agli eventi programmati, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini / turisti, nell'ambito territoriale della Valle del Lys, da Pont-Saint-Martin a Gressoney-La-Trinité, oltre che presso l'Office du Tourisme di Aosta. Eventuali mancanze sono soggette all'applicazione delle sanzioni contrattuali.

Articolo 10 - Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo del servizio per il periodo dal 01.06.2026 al 25.04.2028 ammonta a € 146.000,00, al netto dell'IVA, di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo annuo per i servizi in esame è determinato in € 73.000,00, al netto dell'IVA, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
2. L'ammontare complessivo dei servizi, compresi dell'eventuale rinnovo e degli oneri per la sicurezza, è pari a euro 292.000,00 per l'intero periodo contrattuale.

Articolo 11 - Clausole di revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, come previsto all'art. 60 del D.lgs. 36/2023.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati delle retribuzioni contrattuali orarie, così come previsto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s. m. e i.

Articolo 12 - Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s. m. e i. il presente appalto di servizi potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:
 - variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
In particolare, la stazione appaltante potrà richiedere un aumento dei servizi prestati consistenti nell'aggiunta di ulteriori eventi rispetto a quelli già elencati all'articolo 5 del presente capitolato secondo le necessità che dovessero sopraggiungere.
 - modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in caso di variazioni alla

programmazione degli eventi e all'individuazione delle location per ragioni organizzative e/o di interesse pubblico.

Articolo 13 - Pratiche SIAE o altri organismi similari

1. Spetta all'aggiudicatario la gestione delle pratiche SIAE connesse agli eventi programmati e il versamento dell'imposta prevista, nel rispetto della tempistica e delle vigenti normative in materia.

Articolo 14 - Gestione tecnica e della sicurezza

1. L'aggiudicatario è tenuto a ideare, progettare, organizzare, coordinare ed eseguire il servizio in oggetto, fornendo e gestendo tutti gli aspetti tecnici connessi e necessari per lo svolgimento degli eventi.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario è pertanto tenuto a:
 - a) proporre le location ritenute più idonee per lo svolgimento di ciascuna iniziativa, previo accordo con l'Amministrazione comunale
 - b) progettare esecutivamente gli allestimenti necessari per i diversi eventi
 - c) fornire tutte le attrezzature, gli arredi, i beni mobili e gli impianti necessari, se non già messi a disposizione dal Comune (palco, poltrone, sedie, ecc.)
 - d) assicurare la sorveglianza, il riordino/ricovero e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti di proprietà dell'aggiudicatario e di quelli forniti dal Comune
 - e) fornire il service audio
 - f) fornire il service luci
 - g) fornire assistenza tecnica specializzata
 - h) curare l'allestimento dei siti in cui si svolgono gli eventi, avendo cura di assicurare un allestimento consono alla tipologia di evento
 - i) riordino, al termine dell'evento, dei locali e dei siti in cui si sono svolti gli eventi, e nello specifico: smontaggio, ritiro delle attrezzature, degli arredi, dei beni mobili e degli impianti anche di proprietà del Comune
 - j) pulizia dei locali (ad esclusione dei servizi igienici) e dei siti in cui si sono svolti gli eventi, entro 24 ore dal termine dei medesimi
 - k) facchinaggio e trasporto, carico e scarico del materiale occorrente per gli eventi
 - l) verifica e attivazione di richiesta presso l'autorità di sub-ATO E per la necessaria dotazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti
 - m) conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, ponendo particolare attenzione al rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata
 - n) assicurare e assumere a proprio onere il servizio di trasporto e ospitalità a ospiti, giornalisti e artisti, qualora previsto nei singoli contratti stipulati dall'aggiudicatario
 - o) assicurare e assumere a proprio onere il servizio di presentazione e di moderazione degli eventi, ove indicato dal Comune (es. presentazione di libri, di esibizioni, ecc.)
 - p) assicurare assistenza, laddove richiesto, anche alle attività e agli eventi organizzati dal Comune
 - q) garantire il servizio di assistenza previsto dal DM 06.10.2009 per la notte di capodanno ed eventualmente altri eventi in caso di necessità, affidando lo stesso ad una Ditta in possesso di Licenza di cui al Decreto 398 rilasciata dalla Prefettura competente.
3. L'aggiudicatario non può impartire direttive ed esigere prestazioni dai dipendenti del Comune.
4. Eventuali servizi aggiuntivi espressamente richiesti dal Comune sono preventivamente concordati tra le parti.
5. In relazione alla problematica del governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, l'aggiudicatario, unitamente all'Amministrazione affidante il servizio in oggetto, dovrà predisporre un piano di valutazione del rischio, con particolare riferimento agli eventi per i quali sono previste le maggiori affluenze di pubblico e/o la maggiore ampiezza di aree coinvolte, in modo da valutare e predisporre preventivamente gli interventi di "Safety" con eventuale assistenza sanitaria, atti a scongiurare danni alle persone intervenute. Tale modello organizzativo delle manifestazioni dovrà essere previsto in ottemperanza delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero degli Interni (Dipartimento Pubblica Sicurezza) in data 7 giugno 2017 e successive indicazioni di carattere tecnico emanate dagli organismi competenti. I relativi costi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 15 - Collaborazione con altre istituzioni, enti, associazioni e organismi

1. L'aggiudicatario è tenuto a collaborare, qualora richiesto dal Comune, con istituzioni, enti, associazioni del territorio e organismi diversi, al fine di evitare sovrapposizioni di attività ed eventi, nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili.

Articolo 16 - Relazione finale

1. L'aggiudicatario è tenuto a redigere e consegnare al Comune, al termine di ogni stagione estiva ed invernale, apposita relazione finale, illustrante l'andamento degli eventi, l'afflusso registrato e la statistica di partecipazione ai singoli eventi, la rassegna stampa relativa agli eventi e manifestazioni, le problematiche emerse e quant'altro ritenuto utile e necessario per la programmazione futura di eventi analoghi. Alla relazione finale deve essere allegata significativa documentazione fotografica a colori delle manifestazioni e degli eventi svolti. La consegna della suddetta relazione conclusiva è necessaria per autorizzare la liquidazione a saldo del servizio.
2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare, su esplicita richiesta del Comune, in qualsiasi fase dell'esecuzione del servizio, una relazione descrittiva dell'andamento delle attività, finalizzata a verificare lo stato d'attuazione degli eventi e gli aspetti positivi e/o negativi rispetto alla programmazione approvata.

Articolo 17 - Locali e strutture messi a disposizione dal Comune

1. Il Comune di Gressoney-La-Trinité per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente capitolato, mette a disposizione la sala polivalente sita in località Edelboden Superiore, dotata di servizi igienici e di componenti impiantistiche.
2. Sono altresì rese disponibili la piazza Tache e ulteriori aree di proprietà comunale, da utilizzarsi previo accordo con il Comune, al fine di poter disporre in merito alla loro fruibilità, agli accessi e al traffico veicolare e pedonale.
3. Il Comune è disponibile ad effettuare un sopralluogo congiunto, previo appuntamento, con l'affidatario per la presa visione delle attrezzature, dei locali e delle aree comunali.

Articolo 18 - Materiale messo a disposizione dal Comune

1. Il Comune di Gressoney-La-Trinité mette a disposizione, per lo svolgimento degli eventi di cui al presente appalto, il seguente materiale:
 - a) n. 1 palco mobile fornito e montato a cura del personale comunale provvisto di alimentazione elettriche, comprese CE, e n. 1 palco fisso presso la sala polivalente;
 - b) n. 4 poltrone colorate per ospiti
 - c) n. 15 tavoli in legno e metallo
 - d) n. 30 panche in legno e metallo
 - e) circa n. 100 sedie a struttura metallica con guscio in PE
 - f) cavi, lampade per illuminazione e allacciamenti elettrici
 - g) n. 2 gazebi
 - h) n. 30 transenne in plastica e n. 10 transenne metalliche
 - i) un impianto audio portatile
 - j) un locale di deposito delle attrezzature e del materiale se necessario.
2. Con la firma del verbale di consegna, l'aggiudicatario prende in carico locali, attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, nella consistenza e nello stato in cui si presentano all'atto della verifica.
3. L'aggiudicatario è tenuto a utilizzare locali, attrezzature, arredi, beni mobili e impianti con la diligenza del "buon padre di famiglia", a mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dell'appalto e a restituirli alla fine del contratto nelle condizioni e quantità ricevute, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
4. Tutte le attrezzature, gli arredi, i beni mobili e gli impianti che si rendano eventualmente necessari per la perdita e/o rottura di quelli attualmente in dotazione o messi a disposizione dall'Ente, sono ripristinati dall'aggiudicatario, nella misura necessaria a garantire l'erogazione del servizio. Il nuovo materiale fornito, alla scadenza del contratto, rimane di proprietà del Comune, senza alcun indennizzo all'aggiudicatario stesso. Eventuali danni prodotti alle attrezzature e agli impianti devono essere riparati o sostituiti dall'aggiudicatario.
5. È a carico del Comune la fornitura di acqua, corrente elettrica e riscaldamento. È inteso che il medesimo non si fa carico della momentanea assenza degli stessi per cause non dipendenti dalla sua volontà.

L'aggiudicatario deve porre in essere ogni azione affinché siano evitati ogni tipo di spreco o di utilizzo non pertinente dei servizi di cui al presente comma.

6. Agli effetti del presente capitolato, gli oneri di manutenzione dei beni immobili e mobili di proprietà del Comune, sono posti rispettivamente a carico di:
 - a) Comune: l'eventuale manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, non causata da imperizia o cattivo uso da parte dell'aggiudicatario o suoi collaboratori;
 - b) Aggiudicatario: le prestazioni di manutenzione ordinaria e preventiva intendendosi come tali le operazioni tecniche atte alla conservazione in perfetto stato d'uso delle attrezzature, degli arredi, dei beni mobili, degli impianti e degli immobili.
7. Il Comune è sollevato da qualsiasi spesa inerente manutenzioni, sostituzioni e reintegri di attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, o componenti di essi, che si dovessero rendere necessarie a causa di usura, danneggiamenti o furti. Tali eventuali costi sono a totale carico dell'aggiudicatario.
8. Nei casi in cui si ravvisassero incurie e imperizie da parte dell'aggiudicatario, i danni sono stimati e addebitati allo stesso.
9. Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario deve riconsegnare al Comune tutto quanto avuto in uso, in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, comprensivi di tutti gli interventi strutturali e tecnologici che l'aggiudicatario ha apportato durante la durata dell'appalto.
10. Qualora si ravvisassero danni a strutture, impianti, attrezzature, arredi, beni mobili, dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione, o si riscontrasse la mancanza di quanto consegnato, questi sono stimati e addebitati all'aggiudicatario.

Articolo 19 - Pagamenti

1. Al fine di agevolare la fase di avvio delle iniziative, che comporta un considerevole onere finanziario iniziale a carico dell'aggiudicatario, il Comune, all'atto della presentazione del programma estivo, può erogare un acconto fino al 20% dell'importo di contratto, previa formale istanza dell'aggiudicatario.
2. La liquidazione dei successivi acconti e del saldo è disposta su istanza dell'aggiudicatario, corredata da apposita relazione sull'attività svolta, contenente il dettaglio delle spese sostenute, al termine della stagione estiva (50%) e invernale (30%) di ciascuna annualità.
3. Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura in forma elettronica e della documentazione giustificativa di cui al precedente comma, fatto salvo il maggior tempo necessario per la verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario.

Articolo 20 - Obblighi, oneri e spese a carico dell'aggiudicatario

1. Nella formulazione dell'offerta, ogni concorrente deve tener debito conto degli oneri posti a carico dell'aggiudicatario, e di tutti quelli occorrenti per la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nel rispetto delle norme di legge, previsti dalla vigente normativa e nel presente capitolato tecnico, disciplinante il servizio.
2. I servizi devono essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all'aggiudicatario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto.
3. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. È tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei servizi relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di cui al presente servizio, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; è tenuto a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante può provvedere direttamente, impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.
4. L'aggiudicatario deve provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alle leggi vigenti, la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai

servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.

5. L'aggiudicatario è responsabile della custodia sia dei locali, sia delle attrezzature, arredi, beni mobili e impianti. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune nel caso di eventuali danni o furti. L'aggiudicatario è tenuto a garantire la conservazione delle attrezzature, impianti, arredi e beni mobili, sia con riferimento alla sicurezza, sia alla custodia; è a carico esclusivo dell'aggiudicatario ogni responsabilità in proposito, nessuna esclusa.
6. Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, fatte salve le eventuali varianti o integrazioni ordinate dalla stazione appaltante.
7. Qualora durante i servizi siano danneggiati beni immobili o mobili di proprietà del Comune, o di altre amministrazioni pubbliche e/o di privati, l'aggiudicatario provvede, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni od opportune sostituzioni o al ripristino. Qualora non provveda entro i termini fissati dal Comune, è facoltà di quest'ultimo effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, con ripetizione delle spese all'aggiudicatario, eventualmente detraendoli dall'importo dei servizi da liquidare.
8. Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio e i componenti di sicurezza devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, dal D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla vigente normativa in materia.
9. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'aggiudicatario deve:
 - a) impiegare solo personale assunto con le varie modalità delle leggi vigenti e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti al servizio, che devono possedere i necessari requisiti professionali, devono essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità;
 - b) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale e di attrezzature, arredi, beni mobili e impianti, nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, rotture, guasti, riparazioni prolungate ecc.);
 - c) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei cittadini / utenti, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
 - d) comunicare tempestivamente in modo preciso le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio, al fine di intervenire, se possibile, per risolvere le criticità riscontrate.
10. Sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario, le responsabilità civili e penali, nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
11. Per quanto concerne la prevenzione incendi, l'aggiudicatario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e D.M. 10.03.1998). In particolare l'aggiudicatario deve attuare la sorveglianza sul luogo di lavoro (regolare accessibilità vie di fuga, rispetto dei carichi di incendio, rispetto del divieto di fumo, ecc.) e fornire il numero idoneo di Addetti Antincendio.
12. Per quanto concerne i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, mezzi di comunicazione disposti dal D.M. 388/2003), l'aggiudicatario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/2008 e D.M. 15.07.2003) e fornire il numero idoneo di Addetti Pronto Soccorso.
13. Per quanto concerne la gestione dell'emergenza, l'aggiudicatario deve provvedere a predisporre un Piano di Emergenza, secondo quanto disposto dal D.M. 10.03.1998, in relazione alle caratteristiche particolari del servizio svolto.
14. È fatto obbligo all'aggiudicatario di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

Articolo 21 - Responsabilità dell'aggiudicatario e assicurazione

1. I servizi disciplinati dal presente capitolato tecnico sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e non possono essere sospesi o abbandonati, fatti salvi i casi determinati da "causa di forza maggiore", da dimostrarsi al Comune.
2. L'aggiudicatario è l'unico responsabile, verso il Comune, del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione dei servizi affidati.
3. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque rispondere

direttamente dei danni provocati alle persone, nonché alle strutture messe a disposizione dal Comune, nell'esecuzione del servizio, anche in eccedenza alla copertura assicurativa; in particolare deve assicurarsi per i danni recati al Comune stesso.

4. L'aggiudicatario deve porre in essere ogni accorgimento e cautela nell'esecuzione del servizio, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità dei cittadini / utenti.
5. L'aggiudicatario è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del servizio per intemperività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità. In caso di sospensione parziale o abbandono, il Comune può sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
6. L'aggiudicatario assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevato il Comune.
7. L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La eventuale presenza in loco del personale del Comune non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell'aggiudicatario.
8. L'aggiudicatario deve contrarre e trasmettere alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto:
 - polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti alla gestione degli immobili e delle strutture messe a disposizione dal Comune, nella quale sia esplicitamente indicata la stazione appaltante quale "soggetto terzo" a tutti gli effetti di legge, con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00=;
 - polizza assicurativa per il personale dipendente R.C.O con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00=.
9. La durata delle polizze di cui al comma precedente, deve coprire l'intero periodo contrattuale.
10. Fatti salvi gli interventi in favore dell'aggiudicatario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuati, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.
2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 24 "Penalità", il Comune può dichiarare con semplice comunicazione scritta, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
 - b) per abituali negligenze o deficienze, regolarmente accertate e notificate;
 - c) inosservanza da parte dell'aggiudicatario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
 - d) mancata produzione della documentazione di cui all'articolo 24 "documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio";
 - e) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte dell'aggiudicatario o del proprio personale;
 - f) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - g) quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 - h) per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento dell'aggiudicatario;
 - i) per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 - j) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, del contratto;
 - k) per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - l) per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'aggiudicatario per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - m) per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria;

- n) per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione;
 - o) per violazioni delle norme di sicurezza;
 - p) nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi gli spazi concessi dal Comune per la realizzazione di attività non previste nel presente appalto;
 - q) in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - r) ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. Qualora si addivenga alla risoluzione dell'appalto l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dal Comune, per il rimanente periodo contrattuale.
 4. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'aggiudicatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune può rivalersi sulla cauzione, e addebitare all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della concessione.

Articolo 23 - Deposito cauzionale definitivo

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023.
4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
5. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 24 - Penalità

1. Il Comune si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni.
2. In caso di constatata inefficienza nella gestione del servizio, riscontrata nell'ambito dell'attività di controllo o di lamentele degli utenti, il Comune contesta tempestivamente le mancanze all'aggiudicatario per via telefonica, confermando per iscritto entro i due giorni lavorativi successivi. L'aggiudicatario è tenuto a eliminare, immediatamente e se possibile, le cause delle lamentele o del disservizio.

3. In caso di ulteriore inottemperanza nella gestione del servizio o di inosservanza delle norme contenute nel presente capitolato, il Comune applica una penalità di € 500,00, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti.
4. Sono altresì applicate le penalità di seguito riportate, con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti:
 - ✓ interruzione del servizio: € 1.000,00 per ogni evento non gestito
 - ✓ per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato: € 500,00
 - ✓ per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo (es. mancata presentazione delle relazioni al termine delle singole stagioni estive e invernali): € 500,00
5. Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
6. L'applicazione di tre penali determina la rescissione, di diritto, del contratto.
7. Qualora l'aggiudicatario persista nell'inosservanza delle norme dettate dal presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto o di parte di esso con il semplice preavviso da inviarsi mediante pec.
8. Sono ripetute all'aggiudicatario eventuali sanzioni elevate al Comune da parte di soggetti terzi, se riferite alla gestione del servizio oggetto di concessione.
9. In caso di applicazione di penalità, l'importo delle stesse sarà detratto dalla fattura immediatamente successiva all'attribuzione della penale.

Articolo 25 - Verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel medesimo, ai sensi dell'articolo 116 del D.lgs. 36/2023.
2. È fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 26 - Adempimenti per la stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non ha luogo prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, comprese le spese di gara, i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate al Comune prima della stipula del contratto stesso.
5. Entro 10 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario deve produrre alla stazione appaltante, ai fini della stipulazione del contratto, la seguente documentazione:
 - a. polizze assicurative di cui all'articolo 21 del presente capitolato;
 - b. deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 23 del presente capitolato;
 - c. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di appalto, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge;
 - d. dichiarazione dei dati ai fini dell'osservanza dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.
6. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, il Comune assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, il Comune incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta, per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

7. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dal Comune per la firma del contratto stesso, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e interpellare il concorrente secondo classificato.

Articolo 27 - Documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio

1. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, deve comunicare al Comune il nominativo e i recapiti del coordinatore dei servizi oggetto del presente appalto.

Articolo 28 - Conoscenza delle condizioni generali di appalto e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato, implica da parte dell'aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Nella formulazione dell'offerta, l'aggiudicatario deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e del credito

1. È vietata la cessione del contratto.
2. È fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune, ai sensi e nei modi previsti dagli art. 1260 e ss. del codice civile.

Articolo 30 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. L'affidatario non può subappaltare, ma deve eseguire con proprio personale, al fine di garantire la professionalità dichiarata in sede di gara, l'attività di progettazione degli eventi e della campagna promozionale.
4. Le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
5. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. È altresì fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'ente committente, ai sensi e nei modi previsti dagli art. 1260 e ss. del codice civile.

Articolo 31 - Avalimento

1. L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Articolo 32 - Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario ai sensi della legge 136/2010

1. L'aggiudicatario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - 1.1) il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici)
 - 1.2) il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta
 - 1.3) l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni
 - 1.4) l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti alla commessa di cui trattasi.
3. Il vincolo contrattuale con l'aggiudicatario si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, Legge 136/2010.

Articolo 33 - Rischi di interferenza e documento di valutazione di rischi

1. Non rilevandosi rischi interferenti, non si procede alla redazione del DUVRI. Nel caso in cui nel corso di esecuzione del servizio si rilevassero rischi interferenti, gli uffici comunali provvederanno alla redazione della necessaria documentazione.
2. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per l'aggiudicatario e per ciascun sub affidatario, di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Articolo 34 - Riservatezza delle informazioni e trattamento dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Gressoney-La-Trinité per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità.
2. Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura; ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/2000 ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
4. Parimenti l'aggiudicatario è tenuto al trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla vigente normativa in materia.
5. I dati forniti dall'aggiudicatario sono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
6. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-La-Trinité, con sede in Loc. Tache n. 14/A.

Articolo 35 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

Articolo 36 - Codice di comportamento

1. La ditta appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Gressoney-La-Trinité, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 11.12.2023, come modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 26.03.2025, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Il servizio deve essere prestato in conformità alle leggi nazionali e regionali vigenti
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le vigenti disposizioni legislative in tema di appalti, in quanto applicabili alla tipologia di servizio di cui al presente capitolato.
3. L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale, con particolare riguardo a quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.
4. Il RUP è identificato nella persona del Responsabile del servizio tecnico.